



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ALBERTO MARRADI** (C.F. MRRLRT41C23G713G), nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.  
**12327/2010** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI MANES e dell'avv. FRANCHI GIOVANNI , elettivamente  
domiciliato in VIA MARCONI, 45 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. BERNARDINI MANES

**ATTORE/I**

contro

**CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE** , con il patrocinio dell'avv. BERTI ARNOALDI VELI  
GIULIANO e dell'avv. MORERA UMBERTO , elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 11  
40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BERTI ARNOALDI VELI GIULIANO

**CONVENUTO/I**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.



### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato ritualmente notificato Marradi Alberto ha convenuto, avanti all'intestato Tribunale, la Cassa di Risparmio di Firenze, premesso di avere acquistato per il tramite di una filiale della banca convenuta e consigliato da un suo operatore in data 01.10.2001 obbligazioni Cirio 01/04 6.25 % emesse dalla Holding Luxemburg s.a. per un controvalore pari ad € 12.000,00 , chiedevano dichiararsi la nullità del contratto quadro sottoscritto in data 23.11.1992 per mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta e per l'effetto del singolo ordine sottoscritto nella sua vigenza, in via subordinata accertare la violazione degli obblighi previsti dalla legge in capo alla convenuta intermediaria e, quindi, dichiarare la risoluzione del contratto di negoziazione per inadempimento ex artt. 1453 e s.s. c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma versata, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo ed al risarcimento dei danni subiti in misura pari all'importo corrisposto per l'acquisto dei titoli obbligazionari.

Si costituiva in giudizio la Banca CR Firenze s.p.a. , contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo l'integrale rigetto delle domande avanzata da parte attrice.

La causa era istruita documentalmente.

Infine all'udienza del 29.05.2014 il Giudice sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.

Ciò brevemente premesso in fatto e passando al merito della decisione, ritiene questo Tribunale che le domande formulate dall'attore, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non siano fondate e vadano, quindi, rigettate.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sollevata dalla convenuta in ordine alle domande svolte da parte attrice in relazione alle obbligazioni di causa in ragione del fatto che non sarebbe ancora maturata la scadenza delle obbligazioni in contestazioni non potendosi dunque al momento della domanda prevedersi la perdita patrimoniale subita dall'attore.

E' tuttavia evidente l'interesse dell'attore al risultato utile astrattamente conseguente all'immediato accoglimento della domanda restitutoria proposta in ragione dell'eventuale accoglimento di quella di nullità e di risoluzione del contratto di negoziazione, anche laddove resta comunque incerta la perdita eventualmente subita semmai condizionante solo la domanda risarcitoria proposta.

Ciò posto e passando, quindi, all'esame delle domande in via gradata proposte dall'attore, deve rilevarsi che il primo motivo di doglianza ritualmente sollevato in atto introduttivo riguarda il difetto di forma ex art. 23 d.lgs. n. 58/1998 del contratto quadro di negoziazione sottoscritto in data 23.11.1992



(vedi doc.to 1 di parte convenuta) per mancato adeguamento e/o rinnovazione all'entrata in vigore del T.U.I.F. e del relativo regolamento di attuazione Consob n. 11522/1998.

Va, al riguardo, rilevato che la convenuta ha adeguatamente dimostrato che l'attore utilizzava i servizi di intermediazione mobiliare in forza di due contratti di negoziazione regolarmente perfezionati con la banca in data 8 giugno 1992 ed il secondo cointestato con la moglie Antonietta d'Alessandro sottoscritto in data 12 febbraio 1997 (vedi doc.to 1).

Ha peraltro documentato senza sul punto ricevere contestazione che successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di intermediazione finanziaria, nel 1998, la Banca provvedeva ad inviare al domicilio del cliente il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari dove era chiaramente evidenziato in via generale ancorchè non sufficiente a far ritenere provato l'assolvimento dei previsti obblighi informativi il rischio tipico dell'investimento in titoli obbligazionari, c.d. rischio emittente. Di tale documento l'attore rilasciava attestazione di avvenuta consegna (vedi doc. 2 di parte convenuta).

La convenuta ha dunque documentalmente dimostrato che detti contratti quadri contenevano tutti gli elementi di forma-contenuto previsti dal sopravvenuto art. 30 del regolamento Consob n. 11522/1998 di attuazione del d.lgs. n.58/1998, sostanzialmente analoghi a quelli contenuti nel precedente art. 7 del reg. 10943/1997 di attuazione del d.lgs. 415/1996, ovvero in particolare la specificazione dei servizi forniti e le loro caratteristiche (artt. 6-7 doc.to 1), il periodo di validità del contratto nonché le modalità da seguire per il suo rinnovo e le eventuali modifiche (artt. 15 e 16 doc.to 1), le modalità di conferimento degli ordini e delle istruzioni (artt. 14 e 17 doc.to 1), la previsione della frequenza, del tipo e dei contenuti della documentazione di rendiconto (art.4 doc.to 1), le modalità di costituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte (art. 9 doc.to 1), le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute (le altre disposizioni), non essendo quindi necessario alcuna rinnovazione e/o adeguamento stante la conformità del contratto sottoscritto alla prescrizioni di contenuto di cui all'art. 23 TUIF e relativo regolamento di attuazione.

Quanto poi alla dedotta nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione da parte della banca convenuta, sollevato dalla difesa dell'attore per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, deve rilevarsi che, diversamente da quanto allegato ed anche prescindendo da ogni considerazione in ordine alla tempestività di tale rilievo, entrambi i contratti quadro prodotti dalla convenuta risultano sottoscritti dal dipendente della banca con apposizione di regolare timbro così rivelandosi la doglianza del tutto infondata.



Nel contratto sottoscritto dall'attore in data 8 giugno 1992 risulta apposto il timbro della convenuta con la firma dell'operatore della banca in calce alla dicitura "in relazione a quanto sopra accettiamo l'incarico conferitoci, che sarà regolato in conformità", così valendo la firma quale piena accettazione.

Nel secondo contratto sottoscritto dall'attore e la moglie in data 12.2.1997 risulta apposto un visto dell'operatore di banca per autenticità della banca ed in calce il timbro con ulteriore sigla, evidentemente valevole quale accettazione (vedi doc.to 1 agli atti).

Resta, quindi, da esaminare la domanda formulata dagli attori in via subordinata di risoluzione degli ordini di acquisto, per grave inadempimento della banca conseguente alla violazione degli obblighi di cui agli artt. 21 T.U.I.F e artt. 26-29 Reg.

Va anzitutto affermata l'ammissibilità della domanda *de qua* limitata dagli attori ai singoli ordine di acquisti asseritamente effettuato a seguito della inadeguata e/o mancante informazione da parte della banca convenuta.

Ritiene, infatti, questo giudice di aderire a quell'orientamento che attribuisce anche all'ordine di acquisto natura negoziale espressiva della volontà contrattuale dell'investitore, con conseguente affermazione della sua piena autonomia rispetto al contratto quadro. In tal senso si è peraltro espressa la giurisprudenza di legittimità nella ormai nota decisione resa a sezioni unite, sopra richiamata (Cass. Cass. sez. u. n.26724/2007).

Si osserva, infatti, che dal "contratto quadro", cui può darsi il nome di contratto di intermediazione mobiliare e che per alcuni aspetti può essere accostato alla figura del mandato, derivano obblighi e diritti reciproci dell'intermediario.

Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, le quali possono a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto di intermediazione.

E', infatti, evidente che gli obblighi di informazione positiva e normativa posti a carico dell'intermediario, come rilevato dalla stessa decisione, permangono in tutta la fase del rapporto e si attualizzano ad ogni proposta anche eventualmente formulata dal cliente, che proprio sulla base di quella doverosa informazione - sulla natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni d'investimento o di disinvestimento, nonché di ogni altro fatto necessario a valutare l'adeguatezza di dette operazioni -, può operare scelte pienamente rispondenti al suo obiettivo.

E', quindi, evidente come l'ordine di acquisto non si traduca in un mero atto unilaterale esecutivo del contratto quadro, secondo lo schema tipico del mandato, ma si configuri, a sua volta, come un vero e



proprio atto negoziale, espressivo della volontà contrattuale dell'investitore in quel dato momento, secondo uno schema piuttosto assimilabile a quello del contratto normativo e dei singoli contratti che ne derivano.

Affermata, dunque, in base alle superiori argomentazioni la natura negoziale dei singoli ordini di acquisti, discende, quale significativa implicazione, l'autonomia dell'ordine di acquisto rispetto al contratto quadro e, quindi, come avvenuto nel caso di specie l'ammissibilità di una domanda di risoluzione circoscritta al solo contratto di acquisto del prodotto finanziario.

Fatta questa necessaria premessa ritiene, tuttavia, questo Tribunale che la domanda di risoluzione in esame sia comunque nel merito infondata e vada, dunque, rigettata.

A tale riguardo assumono rilievo preponderante gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, finalizzati in primo luogo alla riduzione del gap di competenze tecniche e di strumenti conoscitivi esistenti tra il professionista-intermediario ed il consumatore-piccolo risparmiatore-investitore ed in secondo luogo all'efficiente e diligente svolgimento dei servizi di investimento, a tutela del risparmio individuale e collettivo.

Gli obblighi in questione, rinvenibili principalmente nelle seguenti norme:

--art. 21 T.U.F. “... b) di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati nonché alla lettera; ...c) di organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento”;

--art. 28 Reg.: “...a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”;

--art. 26 Reg: “...e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire”;

--art. 29 del Consob - Reg.: “1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno



*procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.*

Impongono, dunque, all'intermediario, in quanto contraente professionale, di agire nei rapporti con il cliente con una diligenza non meramente generica ma specifica, nel senso di 'individualizzata' e 'conformata' rispetto alla concreta e specifica situazione personale del cliente, gravandolo di obblighi di informazione attiva in ordine alle particolari caratteristiche dell'operazione eventualmente richiesta dal cliente e di segnalazione del conflitto di interessi, nonché di informazione passiva, circa l'acquisizione del c.d. profilo dell'investitore e la sua propensione di rischio, unitamente all'acquisizione di specifiche informazioni sulle caratteristiche del servizio finanziario offerto.

Tale risultato può conseguirsi solo se la banca dimostra (ult. co. art. 23 TUIF) di aver eseguito il mandato a negoziare strumenti finanziari comparando il grado effettivo di conoscenza tecnica, di capacità economica, di aspettative realistiche del singolo investitore (“know your customer rule”) con lo specifico investimento finanziario scelto dal cliente (“know your merchandise rule”) e di avere a ragione ritenuto l'operazione finanziaria adeguata all'investitore (“suitability rule”) ovvero di avere fornito al cliente specifica e dettagliata spiegazione della ritenuta inadeguatezza.

In mancanza di tale prova, l'intermediario è tenuto a risarcire il danno che sia derivato al cliente dall'esecuzione di operazioni inadeguate.

Ad ulteriore specificazione del contenuto degli obblighi sopra descritti va evidenziato che:

- il fatto che l'investitore possa considerarsi esperto di strumenti finanziari, perché aduso ad operazioni caratterizzate dalla ricerca di alti rendimenti, non esime l'intermediario dall'adempimento degli obblighi informativi, ancorchè modulabili in ragione delle condizioni dello stesso, giacché l'esigenza di conoscere le caratteristiche dell'investimento sono proprie di qualsiasi investitore anche di quello più disposto ad affrontare i rischi;
- l'adeguatezza dell'operazione finanziaria conclusa per il tramite dell'intermediario deve essere valutata alla luce delle dichiarazioni rese dal cliente al momento della stipulazione del contratto quadro ed in base alle scelte di investimento in precedenza effettuate dal cliente medesimo e va valutata in concreto, con riferimento alle specifiche esigenze del rapporto, alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 25.6.2008 n. 17340);



- le scelte di investimento in precedenza effettuate dal cliente possono condurre a ritenere inadeguata l'operazione finanziaria in controtendenza rispetto alle pregresse scelte di investimento ; d'altronde, l'operatività di detta regola di inadeguatezza non è esclusa ove il cliente abbia acquistato in precedenza altro titolo a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato (in quest'ultimo senso cfr. Cass. cit.);
- l'eventuale rifiuto del cliente di fornire all'intermediario le notizie circa la sua esperienza in materia, la situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, non esclude l'obbligo dell'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione; in questo caso l'intermediario dovrebbe considerare una propensione al rischio minima, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, salvo il caso in cui quelle informazioni non siano desumibili *aliunde* cioè dalle precedenti scelte di investimento e, in generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall'investitore;
- qualora l'operazione risulti inadeguata l'intermediario non darà corso all'ordine di acquisto ma comunicherà la circostanza al cliente; l'intermediario ha l'obbligo di segnalare per iscritto l'inadeguatezza delle operazioni di investimento;
- segnalata l'inadeguatezza dell'operazione, l'ordine allora potrà essere eseguito soltanto qualora il cliente lo abbia impartito per iscritto facendo espresso riferimento alla comunicazione; in alternativa, l'ordine potrà essere conferito anche per via telefonica o telematica registrato su supporto magnetico o informatico; anche in tal caso tuttavia dovrà farsi riferimento alla comunicazione fornita dall'intermediario;
- quanto all'obbligo dell'intermediario di consegnare il documento sui rischi generali trattasi di testo redatto dalla Consob che offre al risparmiatore informazioni di carattere generale sul mercato finanziario e sui rischi che le diverse tipologie di investimento comportano; esso deve essere consegnato al cliente dall'intermediario prima di iniziare le prestazioni dei servizi di investimento e dunque prima della stipulazione del contratto quadro; tale adempimento, per giurisprudenza di merito costante, non esaurisce gli obblighi informativi che gravano sull'intermediario perchè egli avrà altresì l'obbligo fornire specifiche informazioni relativamente agli strumenti finanziari verso i quali è orientato il cliente;
- quando l'intermediario sia titolare di interesse in conflitto con quello del cliente ai sensi del surrichiamato art. 27 Reg. Consob, è tenuto ad astenersi dal compiere l'operazione, a meno che, previa informazione scritta, il cliente non vi abbia consentito espressamente per iscritto.



Passando al caso di specie, quanto all'allegato inadempimento degli obblighi informativi, la banca convenuta ha allegato oltre che documentato senza ricevere puntuale contestazione che l'attore fin dall'inizio del rapporto abbia ripetutamente operato nel mercato obbligazionario come attestato dalla movimentazione del suo dossier titoli ancorchè di epoca successiva alla negoziazione per cui è causa dove si nota la presenza di numerose quote di Fondi comuni di investimento, titoli corporate ed azioni (quali San Paolo, Alcatel, Oerseo, Medio Banca, Epta, Giacomelli) per complessivi € 400.000 (vedi doc.to 3 di parte convenuta).

In tale contesto il cliente il primo ottobre 2001 si presentò presso la filiale della banca convenuta manifestando l'intenzione di compiere investimenti in strumenti finanziari ed obbligazionari, ricevendo diverse proposte dall'operatore della banca ed alla fine orientandosi per l'acquisto in contestazione di obbligazioni Cirtio 6,25 per un valore di nominali € 12.000,00.

E', dunque, documentato che il cliente al momento della sottoscrizione dell'ordine diede atto alla Banca di avergli fornito tutte le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione assumendone i relativi impegni ed accettandone i rischi (vedi doc.to 4 di parte convenuta).

Non è peraltro contestato che nel febbraio 2002 le obbligazioni in questione generarono flussi cedolari per € 658,08 in favore del cliente.

Sulla base di tali elementi, ai fini del contestato conflitto di interessi, deve dunque ritenersi che l'operazione *de qua* si ponga al di fuori dell'attività di collocamento, ricorrente solo in presenza di offerta di strumenti finanziari a condizioni standardizzate, rivolta al pubblico in genere ovvero a talune categorie di investitori, comunque nell'ambito di una operazione destinata ad una moltitudine di soggetti, così come di quella di sollecitazione intesa quale offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari (vedi art. 1 comma 1 lett. T.U.F.).

L'operazione che qui interessa è collocabile nell'ambito della negoziazione sostanziandosi in una specifica operazione di compravendita di un determinato quantitativo di strumenti finanziari.

Così delineate le caratteristiche della negoziazione per cui è causa, va anzitutto escluso il prospettato conflitto di interessi, quale lamentato difetto di informazione e specifica autorizzazione all'operazione (art. 27 reg. Consob n.11522), in quanto rimasto privo di riscontro.

La banca ha anzitutto allegato che all'epoca dei fatti in contestazione - nell'ottobre del 2001 - non apparteneva al gruppo Intesa San paolo e quindi non aveva alcun legame societario con la Caboto





s.p.a.,così dovendosi escludere che abbia partecipato anche indirettamente al collocamento dell'obbligazione *de qua*.

E' poi orientamento consolidato in giurisprudenza che la configurabilità della fattispecie in esame richieda la prova che l'intermediario abbia perseguito scopi ulteriori e diversi rispetto alla realizzazione dell'interesse del cliente, quale, ad esempio, quelli di eliminare rapidamente dal suo "paniere" titoli "scomodi" presenti in sovrabbondanza, dovendosi quindi acquisire la specifica dimostrazione che l'istituto di credito abbia conseguito un'utilità maggiore rispetto a qualunque altro rapporto d'intermediazione (in tal senso, tra le tante: Trib. Parma 3.3.2006; Trib. Forlì 19.6.2007).

Tale prova è rimasta del tutto carente nel caso di specie.

Quanto al preteso inadempimento degli ulteriori specifici obblighi informativi a carico della banca, deve fin d'ora rilevarsi che la pure allegata inadempienza dell'intermediario agli obblighi di informazione non è di per sé presupposto sufficiente per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, la quale presuppone la prova dell'importanza e della gravità dell'inadempimento, con conseguente onere dell'investitore di allegare non soltanto l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, ma anche di fornire, sulla base di eventuali presunzioni, la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento.

Ciò detto e tornando al caso di specie, deve ritenersi, come sopra argomentato, che la consegna del richiamato documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non esaurisca gli obblighi informativi che competono all'operatore finanziario essendo necessaria un'informazione specifica con riferimento alla singola operazione di investimento, dovuta anche in presenza di un investitore esperto che, nel caso di specie, la convenuta ancorchè allegata, non ha provato, nello specifico, di avere dato.

Deve, peraltro, ritenersi che tali obblighi sussistano anche laddove sia il cliente ad impartire direttamente l'ordine, tanto più nel caso in cui l'operazione si presenti con un qualche profilo di rischio, essendo in ogni caso tenuto l'intermediario a verificare, come sopra argomentato, che l'investitore operi scelte pienamente consapevoli anche sugli investimento da lui proposti.

Né invero può ritenersi di per sé sufficiente a fornire la prova dell'adempimento degli obblighi informativi in questione la dichiarazione sottoscritta dall'attore dove lo stesso dà atto "che mi avete fornito tutte le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di



rischiosità della presente operazione” e quindi “preso atto di quanto sopra, confermo l’ordine impartitoVi, assumendone i relativi impegni ed accettandone i rischi”..

La generica dichiarazione sottoscritta dall’attore non consente, infatti, di accertare il contenuto dell’informazione fornita in quel contesto e, quindi, la sua specificità e completezza sulle caratteristiche e sui profili di rischio della singola operazione posta in essere.

Ciò posto ritiene comunque questo Tribunale che l’inadempimento imputabile alla banca di difetto di adeguata e specifica informazione sia da qualificarsi, ex art. 1455 c.c., non grave in ragione dell’economia complessiva del rapporto negoziale intervenuto tra le parti.

L’attore non ha specificamente contestato le allegazioni difensive della banca convenuta in ordine all’abitualità con titoli che presentavano profili di rischio analoghi a quelli dell’operazione in contestazione quali *corporate bond* ( GIACOMELLI per nominali € 50.000; ALCATEL per nominali euro 55.000 e di quote di Fondi Comuni di Investimento quali EPTA AZIONI; doc. 3). L’operazione si presentava inoltre anche adeguata sotto il profilo dimensionale nonché *adeguata* sotto il profilo dimensionale - appena il 3% posto che il patrimonio finanziario complessivo avversario ammontava ad oltre € 390.000 - circostanza anche questa non specificamente contestata (vedi doc.to 3 di parte convenuta).

Può, quindi, ragionevolmente affermarsi che il portafoglio dell’attore, già all’epoca degli ordini di obbligazioni cirio, fosse costituito per la maggior parte da titoli, che orientano verso una propensione al rischio medio- alta orientata verso la redditività e, quindi, lontana da obiettivi di investimento di natura meramente conservativa.

Deve, dunque, ritenersi che anche l’acquisto impugnato non si discosti dal profilo di rischio, che il cliente aveva già assunto in epoca coeva, manifestando la chiara volontà di perseguire obiettivi di maggiore redditività, pur con i connessi conseguenti maggiori rischi anche di perdita del capitale.

Al riguardo va infatti altresì osservato che la dichiarazione sottoscritta dall’attore in ordine al fatto di essere stato informato della rischiosità del titolo, se pure non è di per sé sufficiente a far ritenere pienamente provato l’adempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, costituisce, comunque, elemento di natura presuntiva in ordine alla piena consapevolezza da parte dell’attore dell’accresciuto rischio connesso ad una maggiore redditività e, quindi, con l’autorizzazione nonostante ciò ad effettuare l’acquisto, della chiara intenzione di volerlo assumere, del tutto coerentemente con gli obiettivi di investimento che emergono dal suo documentato e non contestato portafoglio.



E', dunque, ragionevole argomentare che, anche ove pienamente fornita l'informazione in ordine agli specifici rischi connessi al titolo di causa, non avrebbe avuto significativa incidenza causale in ordine ad una diversa determinazione della volontà dell'investitore, il quale non si sarebbe verosimilmente astenuto dall'assumere il medesimo rischio.

La superiore considerazione porta altresì ad affermare che il mancato o inesatto adempimento da parte della banca convenuta dell'obbligo informativo circa la specifica operazione di investimento, che si impugna in questa sede, non sia da qualificarsi grave in ragione dell'economia complessiva dell'accordo negoziale concluso

La domanda di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. avanzata dall'attore va dunque integralmente rigettata.

Le superiori conclusioni sono altresì dirimenti comportandone l'inevitabile reiezione anche in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie formulate dall'attore, quest'ultima in difetto di prova del necessario nesso di derivazione causale tra l'allegato inadempimento ed il preteso danno subito.

Infine per quel che riguarda le spese di lite avuto riguardo all'accertato inadempimento della convenuta in ordine agli obblighi informativi a suo carico si ravvisano i presupposti di legge per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta le domande di Marradi Alberto;
- 2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.

Bologna, 27.01.2015

Il Giudice  
dott. Annelisa Spagnolo

